



**TAXcare**  
IL METODO PER OTTIMIZZARE IL TUO CARICO FISCALE



# Principali novità del 2021

**TAXcare**

IL METODO PER OTTIMIZZARE IL TUO CARICO FISCALE





# Operazioni con il Regno Unito dal 2021

Dal 1° gennaio 2021  
decorrono gli effetti fiscali  
dell'uscita del Regno Unito  
dall'Unione Europea.





# EFFETTI:

- le cessioni di beni non saranno più operazioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì dovranno sottostare a tutti gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest'ultimo caso, di dazi e IVA all'ingresso nell'Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
- le prestazioni di servizi resi a cliente del Regno Unito continueranno a dover essere fatturate ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti da fornitore del Regno Unito non si dovrà più integrare la fattura, ma sarà necessario emettere un'autofattura.





# Operazioni a cavallo d'anno:

Le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell'Unione o viceversa, la cui spedizione ha avuto inizio prima del 31.12.2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitari.

In tal caso, all'arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l'attraversamento della frontiera.





# Irlanda del Nord:

Protocollo allegato all'accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea.

- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;

le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;

Riguardo invece alle prestazioni di servizi l'Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per "XI", in luogo di "GB".







## Lotteria degli scontrini e nuovo tracciato corrispettivi RT

### *LOTTERIA*

“Decreto Milleproroghe” → differimento all’1.02.2021 della data a decorrere dalla quale inizierà la lotteria degli scontrini. Gli esercenti avranno quindi tempo fino al 31 gennaio 2021 per adeguare il registratore di cassa alla comunicazione dei dati necessari per partecipare alla lotteria degli scontrini.





# EFFETTI PER L'ESERCENTE:

- Per consentire al consumatore la partecipazione alla lotteria scontrini sarà necessario adeguare il registratore di cassa che dovrà essere in grado di acquisire il codice lotteria personale del consumatore.
- L'adesione alla lotteria degli scontrini non è obbligatorio per l'esercente che si può rifiutare di acquisire il codice lotteria del consumatore; tuttavia in caso di rifiuto, il consumatore ha la possibilità di segnalare telematicamente il nominativo dell'esercente. La segnalazione potrà essere usata dalle autorità in sede di analisi del rischio di evasione ma non genererà alcuna sanzione per l'esercente





# EFFETTI SUL CONSUMATORE:

- Ogni euro speso darà diritto a un biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino.
- Alle estrazioni partecipano i consumatori che avranno precedentemente richiesto con apposita iscrizione il codice lotteria e, nel caso di pagamento tracciato, anche gli esercenti.



Le estrazioni saranno settimanali,  
mensili e annuali con premi evidenziati come da tabella

Tipologia estrazione	Periodicità	Consumatori	Esercenti
Zero contanti	Settimanale	15 da 25.000 €	15 da 5.000 €
	Mensile	10 da 100.000 €	10 da 20.000 €
	Annuale	1 da 5.000.000 €	1 da 1.000.000 €
Ordinarie	Settimanale	7 da 5.000 €	-
	Mensile	3 da 30.000 €	
	Annuale	1 da 1.000.000 di €	





# PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE DAL 2021

Dal 2021 il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.





Trimestre	Scadenza pagamento
I trimestre	31/05/2021
II trimestre	30/09/2021
III trimestre	30/11/2021
IV trimestre	28/02/2022

NB : Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili per il 1° e 2° trimestre nel caso in cui l'imposta dovuta risulti inferiore a 250 euro: se il bollo complessivamente dovuto nel 1° trimestre non supera tale importo, il contribuente può pagare entro il 30.09; se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri complessivamente considerati non supera i 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30.11.







**INVIO DATI SISTEMA  
TESSERA SANITARIA**





I soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche hanno l'obbligo di inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre il mod. 730 / REDDITI PF precompilato.

- Anno 2020  
Le spese mediche sostenute nel 2020 sono da inviare entro il prossimo 01.02.2021; le spese veterinarie sono da inviare entro l'1.03.2021. Dal 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono alla trasmissione dei dati comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie (tracciabile o non tracciabile).
- Anno 2021  
Per le spese sostenute dal 2021 la trasmissione va effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Ad esempio, i dati contenuti nei documenti commerciali /fatture del mese di gennaio dovranno essere trasmessi entro l'1.3.2021 (il 28.2 cade di domenica).

NB I dati trasmessi al STS oltre il termine previsto vengono comunque memorizzati dal Sistema.







## DETRAZIONE IVA SU RICARICHE SIM

Sulle ricariche telefoniche soggette ad iva con il criterio monofase art 74 e per le SIM RICARICABILI AZIENDALI è consentita la detrazione dell'iva con le stesse percentuali previste per la detrazione dei costi di telefonia. (risoluzione del 22.10.2020 l'Agenzia delle Entrate)





# CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche → non può essere conservata, come avveniva per le cartacee, stampando il documento. L'unica forma di conservazione ammessa è la conservazione sostitutiva elettronica.






# CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE ELETTRONICHE

**NB** La conservazione elettronica non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, di riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, di poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa.

Il processo di conservazione elettronica a norma è fornito da alcuni operatori privati certificati. L’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.







## STAMPE REGISTRI CONTABILI E MARCHE DA BOLLO

I libri contabili e fiscali tenuti con sistemi informatici devono essere stampati entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.





***Per l'anno d'imposta 2019, considerato che il termine di presentazione del modello Redditi era il 10.12.2020,***

- » la stampa dei suddetti libri e registri (libro giornale, libro degli inventari, partitari o schede contabili, eventuali scritture ausiliarie di magazzino, registri IVA) va effettuata entro e non oltre il 10.03.2021,
- » la stampa del registro dei beni ammortizzabili va (andava) effettuata entro il 10.12.2020.

***Per il libro giornale e per il libro inventari in stampa cartacea, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di***

- » 16 euro per le società di capitali
- » 32 euro per gli altri soggetti

ogni 100 pagine o frazione, e dovrà essere versata mediante contrassegno (reperibile presso i rivenditori di generi di monopolio), oppure con modello F23 entro il 30 aprile dell'anno di stampa. Per il 2019 il termine è il 30 aprile 2021 (codice tributo 458T).





Novità Con l'entrata in vigore del Decreto CRESCITA è stato stabilito che la tenuta di tutti i libri e registri obbligatori con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Pertanto per i predetti libri e registri, la stampa risulterà obbligatoria solo a seguito di specifica richiesta avanzata in sede di accesso e verifica degli organi competenti (Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, ...).





The background of the top half of the image shows two red, ring-bound folders standing upright on a light-colored wooden surface. The folders have a textured red cover and a silver-colored metal ring. A white label is visible at the top of each folder. The lighting is soft, creating a slight shadow on the wooden surface.

# **NUOVI CODICI PER LA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**

**TAXcare**

IL METODO PER OTTIMIZZARE IL TUO CARICO FISCALE





**A decorrere dall'1.01.2021 le fatture elettroniche emesse, in caso di operazioni senza IVA, devono indicare i nuovi codici "Natura" dell'operazione, in luogo degli attuali N2, N3 e N6. Il mancato rispetto genererà lo scarto della fatture elettronica. In particolare:**

- il codice N2 è suddiviso in 2 fattispecie non soggette (N2.1 e N2.2);
- il codice N3 è suddiviso in 6 fattispecie non imponibili (da N3.1 a N3.6);
- il codice N6 è suddiviso in 9 specifiche fattispecie di reverse charge (da N6.1 a N6.9).





# N2 diventa

- N.2.1 → Operazioni non soggette Iva artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72
- N.2.2 → Operazioni non soggetti Iva per fuori campo Art 1 e 2 Dpr 633/72, fatture da Forfettari, fuori campo art 26, fuori campo art 74





# N3 diventa

- N3.1→ esportazioni art 8 c. 1 lett. a) e b) Dpr 633/72
- N3.2→ cessioni intracomunitarie art 41-42 DI 331/93
- N3.3→ cessioni verso San Marino
- N3.4→ cessioni assimilate ad esportazioni (Art 8-bis, Cessione al Vaticano, Servizi internazionali art 9)
- N3.5→ cessioni con dichiarazioni di intento (Art 8 c. 1 lettera c) )
- N3.6→ altre operazioni non imponibili





# N6 diventa

- N6.1→ cessione di rottami
- N6.2→ cessioni oro e argento puro
- N6.3→ prestazioni subappalto settore edile
- N6.4→ cessioni fabbricati
- N6.5→ cessioni telefoni cellulari
- N6.6→ cessioni prodotti elettronici
- N6.7→ prestazioni rese nel comparto edile e connessi
- N6.8→ operazioni nel settore energetico
- N6.9→ altri casi (ad oggi inutilizzabile)





Grazie

